



COMUNE DI OPI



VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 27

DATA: 30.04.2022

RECEPIMENTO DEL DPCM 24 APRILE 2020 IN MATERIA DI COMPENSI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI DELLE SELEZIONI E DEI CONCORSI PUBBLICI PER L'ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI OPI. INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N. 81/2010.

L'anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di Aprile alle ore 12.00 e successive nella sede comunale.

Convocata dal Sindaco come previsto dal vigente Statuto, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei signori:

	Presenti	Assenti
Di Santo Antonio	X	
Boccia Odorisio	X	
Gentile Filippo	X	

Partecipa il Segretario Dott. Gianluigi Zanatta

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Di Santo Antonio assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art. 48 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “ Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche “;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, relativo al “ Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

Visti in particolare:

- L'art. 18, comma 1, del predetto decreto che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro del Tesoro, la determinazione, per tutti i tipi di concorso, dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri ed al segretario delle commissioni esaminatrici, nonché al personale addetto alla vigilanza;
- L'art. 18, comma 2, del decreto il quale prevede che la misura dei predetti compensi può essere aggiornata, ogni triennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alle variazioni del costo della vita, rilevate secondo gli indici ISTAT;

Visto l'art. 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 165 del 2001 che fra i principi a cui si conformano le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, prevede quello secondo cui le commissioni sono composte esclusivamente da esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o delle associazioni professionali;

Visto l'art. 35-bis del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 relativo alla “ Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici “;

Vista la legge n. 56/2019 la quale:

- all'art. 3, comma 13, prevede l'aggiornamento dei compensi da corrispondere al Presidente, ai membri e al segretario delle Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego indetti dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici nazionali, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali, da adottare con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dagli, ulteriori, organismi preposti; ed ancora che “Tali incarichi si considerano attività di servizio a tutti gli effetti di legge, qualunque sia l'amministrazione che li ha conferiti”.
- All'art. 3, comma 14, prevede che “ ...la disciplina di cui all'art. 24, comma 3, del D.Lgs 30 marzo 2001, non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso ad un pubblico impiego. “ escludendo, quindi, l'applicazione del principio di onnicomprensività di cui all'art. 24, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, per il personale dirigente destinatario degli incarichi in argomento;

Rilevato che il comma 12, art. 3 della Legge n. 56/2019, lungi dall'escludere ogni compenso per gli incarichi di componenti delle commissioni di concorso, nel considerarli conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto, anche ove si tratti di concorsi banditi da un'amministrazione diversa da quella di appartenenza (Salva in tal caso l'autorizzazione) implicitamente li distingue dagli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, ossia dagli incarichi esterni di cui all'art. 53, commi 7 e ss, dello stesso decreto, per i quali sono previste specifiche verifiche ai fini dell'autorizzazione;

Ritenuto, pertanto, di dover dare atto, come precisato dalla Corte dei Conti Lombardia, Sez. contr. Delib. 18/12/2019, n. 440, che:



- Il “ Decreto concretezza, non incide sulla disciplina della retribuità dei compensi, ma sulle modalità di erogazione e gestione dei compensi stessi, in quanto gli incarichi di presidente, membro o segretario di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego vanno gestiti in maniera differente da quelli disciplinati ex art. 53, D.Lgs n. 165/2001, essendo i primi conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto;
- conseguentemente, un dipendente pubblico incaricato come presidente, membro o segretario di una commissione di concorso pubblico, sia che dipenda dalla medesima amministrazione che ha indetto il concorso, sia che dipenda da altra p.a., svolge l'incarico in ragione dell'ufficio ricoperto;
- se l'incarico è svolto presso altra P.A., su autorizzazione/designazione dell'amministrazione presso cui presta servizio, per effetto della parziale disapplicazione dell'art. 24, comma 3, D.Lgs 165/2001 (con riferimento alla sola fattispecie delle commissioni di concorso), i dipendenti con qualifica dirigenziale, così come i segretari comunali, potranno essere compensati dalle amministrazioni che gestiscono i concorsi, come pacificamente accade per i dipendenti di qualifica dirigenziale;

Visto, altresì, l'art. 247, comma 10, del D.L. 34/2020. Convertito con Legge 17/07/2020 n. 77, che ha modificato il sopra citato art. 3, comma 12, della Legge 56/2019;

Visto il DPCM 24/4/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 225 del 10/09/2020, avente ad oggetto “ Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni “, emanato in attuazione di quanto disposto dalla citata legge (art. 3, comma 13) e determinando i nuovi compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici;

Dato atto che il citato DPCM 24/4/2020 all'art. 1, comma 5, stabilisce che gli Enti Locali, nell'esercizio della loro autonomia, possono recepire quanto previsto dallo stesso decreto;

Considerato equo, in relazione all'impegno richiesto alle commissioni esaminatrici delle stesse e al personale addetto alla vigilanza, uniformarsi alle determinazioni stabilite, in materia, a livello nazionale, aggiornando, di conseguenza, il proprio “ Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi “ approvato con delibera di G.C. 81/2010 e successive modifiche e integrazioni; Ciò anche in considerazione dell'impegno che le operazioni di reclutamento del personale comportano, sia con riguardo alla partecipazione massiva dei concorrenti e sia alle particolari modalità e tecniche da applicare per poter selezionare i candidati migliori;

Vista la nota 04/06/2021 prot. 077558 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica - diretta al Comune di Lucca e, p.c. al M.E.F., avente ad oggetto “Commissione di concorso pubblico – partecipazione membri interni al Comune – Compenso spettante e deroga principio onnicomprensività retribuzione”.

Visto in particolare che nella predetta comunicazione, tra l'altro, viene precisato che i suddetti compensi possono essere applicati dal “ Comune, a seguito di apposito atto di recepimento di quanto previsto dal richiamato DPCM 24 aprile 2020, sia ai membri esterni che a quelli interni”;

CONSIDERATO che nel vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del ____/2010 e s.m.i non sono definiti i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici ai sensi del DPCM del 23/03/1995 e s.m.i. e che occorre pertanto provvedere in merito, integrandolo con l'art. **29 bis** (**oneri e competenze per le Commissioni di concorso**);

RITENUTO opportuno, di recepire l'applicazione del nuovo D.P.C.M. del 24 aprile 2020 e la relativa determinazione dei compensi, secondo le modalità, le misure e i termini in esso stabiliti, da corrispondere ai componenti delle Commissioni esaminatrici per l'assunzione di personale pubblico consacrandone le disposizioni nel precitato art. **29 bis**;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;



VISTA la Legge 241/1990, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

DATO ATTO che i compensi stabiliti nel predetto DPCM comprendono anche quelli da attribuire ai segretari delle Commissioni, in conformità a quanto stabilito dall’art. 3, comma 13, della Legge 56/2019;

DATO ATTO che i profili professionali del Contratto Collettivo dei “Ministeri” indicati nel citato DPCM del 24 aprile 2020, sono equiparati ai corrispondenti profili professionali del comparto di contrattazione degli Enti Locali, secondo le relative tabelle allegate al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015:

- il personale da liste di collocamento corrisponde alla categoria “A” del CCNL 31/03/1999 del Comparto Regioni e Autonomie Locali;
- il personale con profilo dell’Area II corrisponde alle categorie “B” e “C” del CCNL 31/03/1999 del Comparto Regioni e Autonomie Locali;
- il personale con profilo dell’Area III corrisponde alla categoria “D” del CCNL 31/03/1999 del Comparto Regioni e Autonomie Locali;

Con voti favorevoli unanimi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) Ricepire il DPCM del 24/04/2020 e le relative determinazioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 6, inerenti i termini, le modalità e le misure dei compensi, in essi stabiliti, da corrispondere, ai componenti delle Commissioni esaminatrici, per l’assunzione di personale pubblico;
- 2) Integrare conseguentemente il regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi inserendo l’art. 29bis il quale nello specifico prevede:

Art. 29bis

(**Oneri e competenze per le Commissioni di concorso**)


Comma 1 Compensi base

Alle Commissioni di Concorso si applicano per quanto attiene ai compensi le disposizioni previsto dal DPCM 24 aprile 2020 e di seguito riportate.

Compensi base

€ 500,00	per le selezioni relative ai profili professionali a cui si accede mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento;
€ 1.600,00	concorsi del personale diplomato;
€ 1.800,00	concorsi del personale laureato;
€ 2.000,00	concorsi per personale dirigente;

I suddetti compensi sono aumentati del 10% per i Presidenti delle Commissioni esaminatrici e ridotti della



stessa percentuale per i segretari delle Commissioni stesse.

Ai Componenti supplenti e ai componenti che cessano dall'incarico di componente i compensi base sono dovuti in misura proporzionale al numero delle sedute di Commissione cui hanno partecipato, ai sensi di legge.

Comma 2 compensi integrativi

In aggiunta, a ciascun componente delle Commissioni esaminatrici è altresì corrisposto un compenso integrativo nella misura così determinata:

a. € 0,50 per ciascun candidato esaminato per le prove selettive per le assunzioni di avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento (capo III DPR 487/1994), mediante gli uffici circoscrizionali per l'impiego;

b. € 0,80 per ciascun elaborato o candidato esaminato per i concorsi per personale diplomato di Cat. C e/o Cat. B;

c. € 1,00 per ciascun elaborato o candidato esaminato per i concorsi per personale laureato di Cat. D o di qualifica dirigenziale.

I compensi di cui ai punti b) e c) sono aumentati del 10% per i concorsi per titoli ed esami; mentre nei concorsi per soli titoli, i compensi integrativi sono commisurati in misura pari al 20% di quelli di cui alle lettere b) e c).

Anche i suddetti compensi aggiuntivi sono aumentati del 10% per il Presidenti della Commissioni esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle Commissioni stesse.

Ai membri aggiunti aggregati alle Commissioni esaminatrici di concorso relativi a profili professionali della categoria D ovvero per personale di qualifica dirigenziale è dovuto il compenso di cui al comma 1, ridotto del 50%, con l'aggiunta del solo compenso integrativo per candidato esaminato:

Il compenso totale da riconoscere ai componenti delle Commissioni viene così determinato: compenso base + compenso aggiuntivo (per il numero di elaborati o candidati esaminati, in ciascuna prova).

Comma 3 Limite di spesa

compensi massimi di cui ai precedenti artt. 1 e 2, da riconoscere ai componenti delle Commissioni esaminatrici non possono eccedere, comunque i seguenti limiti:

- € 6.500,00 per i concorsi relativi ai profili professionali delle categorie B e C;
- € 8.000,00 per i concorsi relativi ai profili professionali delle categorie D;
- € 10.000,00 per i concorsi relativi ai profili professionali dirigenziali;


Tali limiti sono aumentati del 10% per i Presidenti e ridotti del 20% per il segretario e per i membri aggiunti, tenuto conto, per questi ultimi, della riduzione del 50% del compenso base di cui all'art. 1.

Comma 4. Sottocommissioni esaminatrici

Nel caso di suddivisione delle Commissioni esaminatrici in sottocommissioni, ai componenti i queste ultime compete il compenso base previsto dall'art. 2, ridotto del 50% e il solo compenso integrativo per candidato esaminato nella misura fissata dall'art. 2;

I componenti integrativi di cui al comma 1 sono rapportati per ogni componente e per il segretario delle singole sottocommissioni al numero di candidati esaminati da ciascuna sottocommissione e non possono eccedere i limiti massimi previsti dal precedente comma 3.

Comma 5. Compensi per comitati di vigilanza



Nel caso di nomina di comitati di vigilanza ai componenti spetta un compenso di € 50,00 per ogni giorno di presenza nelle aule dove si svolgono le prove.

- 3) stabilire, con riferimento alla nota del 04/06/2021 prot. 77558 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica – che quanto previsto dal richiamato DPCM del 24 aprile 2020, e recepito da questo Ente, è applicabile sia ai membri esterni che quelli interni costituendo modifica ed integrazione del vigente Regolamento per l'Accesso agli Impieghi;
- 4) dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del TUEL n.267/2000.

Parere di regolarità tecnica
Il Responsabile del servizio
Geom. De Sanctis Liborio



Parere di regolarità contabile
Il Responsabile del servizio
Dott. Filippo Gentile



IL PRESIDENTE

Dott. Antonio di Sauto



IL SEGRETARIO

Dott. Gianluigi Zanatta




ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n. 946

li 14/05/2022

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. n. 267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE



ESECUTIVITA'

Si ATTESTA che la presente deliberazione:

x è divenuta immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 30.04.2022

IL SEGRETARIO

Dott. Gianluigi Zanatta

